



ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PAVIA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA
TRASPARENZA
2024 – 2026
DELL'ORDINE PROVINCIALE DI PAVIA

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Adottato dal Consiglio Direttivo dell'OPI Pavia con Delibera n° 17
del 25 / 01 / 2024

Disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito *web* istituzionale dell'OPI di Pavia al
seguente link:

<https://opipavia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>

Indice dei contenuti

1. Premessa
2. Contesto normativo
 - a. Il quadro normativo
3. Sistema di gestione del rischio
 - a. Metodologia utilizzata
 - b. Il modello organizzativo
 - c. I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti
4. Analisi del contesto di riferimento
 - a. Analisi del contesto interno
 - b. Analisi del contesto esterno
 - c. Mappatura dei processi
5. Processo di gestione del rischio corruzione
 - a. Identificazione e trattamento dei rischi corruzione
 - b. Misure specifiche
 - c. altre aree di rischio
 - d. Misure generali
6. Trasparenza e obblighi di pubblicità
 - a. Regolamento sull'accesso documentale
 - b. Accesso civico
 - c. Accesso generalizzato

Allegato 1.

1. Premessa

Il presente documento, elaborato e proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), è stato adottato con Delibera n. 17 da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni infermieristiche di PAVIA ("OPI Pavia") in data 25 01 2024.

Con Delibera n. 1 dell'8 01 2021 (Prot. 4 del 20 01 21), il Consiglio Direttivo dell'OPI Pavia nominava il dott. Emilio Trillò a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

L'RPCT si occupa di vigilare e garantire l'applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, nonché il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità.

La scelta del responsabile è stata effettuata nel rispetto dei criteri indicati dalla L. 190/12, dal P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione) e dai provvedimenti regolatori del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Salute, tenuto conto delle specificità e del ristretto apparato organizzativo dell'OPI Pavia.

Il Piano potrà essere oggetto di future integrazioni e/o modifiche, in considerazione delle eventuali esigenze che si renderà necessario soddisfare e di eventuali sopravvenute normative di legge e/o regolamentari.

2. Il contesto normativo

a. Il quadro normativo

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", è stata introdotta nell'ordinamento italiano in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e relativa ratifica legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

Tale norma è stata integrata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con il decreto, sono state introdotte rilevanti modifiche intervenendo nel quadro organico degli strumenti e delle responsabilità disegnato dalla suddetta legge e dai provvedimenti normativi attuativi (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità e trasparenza; d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in tema di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; d.lgs. 50/2016 che ha introdotto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

La nuova disciplina ha fornito un definitivo chiarimento sulla natura e sui contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), inquadrandolo come atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni che adottano i propri Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT).

In quanto atto di indirizzo, il PNA contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Inoltre, il d.lgs 97/2016 chiarisce definitivamente la natura, i contenuti e il procedimento di approvazione del PNA e, in materia di trasparenza, delimita l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La norma, tende da un lato a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all’organo di indirizzo, mentre dall’altro, a coinvolgere maggiormente gli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei Piani, con l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI), prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni.

Inoltre, con il d.lgs 97/2016, viene introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati

e documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito istituzionale), ma anche ai dati per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Per quanto riguarda le fonti normative secondarie, in virtù del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché la rilevante riorganizzazione della stessa e l'assunzione delle funzioni e delle competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) – l'ANAC ha acquisito il ruolo di definizione delle strategie nazionali di prevenzione e contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione attraverso l'elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) indirizzato alla quasi totalità delle amministrazioni pubbliche così definite ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 165/2001.

Nell'esercizio di tale funzione, la stessa Autorità ha approvato l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 12 del 28/10/2015, con il quale ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del precitato PNA approvato con delibera n. 72 del 2013, concentrando l'attenzione sull'effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni corruttivi, volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistemico.

In linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute, l'Autorità approvava il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 che ha visto affiancati, ad una parte generale in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno. L'obiettivo è stato quello di superare un'impostazione uniforme valutando fattori e cause di corruzione in contesti differenti al fine di fungere da supporto alle amministrazioni, impegnate in questo nuovo compito attraverso l'individuazione in via esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore. Così, anche per gli aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l'Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT. Nella parte speciale sono state affrontate, invece, questioni proprie di alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie.

Tra gli approfondimenti svolti nelle parti speciali, per quanto riguarda le amministrazioni, ricordiamo **il punto d) Ordini e Collegi Professionali** - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016.

Il 13 novembre 2019, con delibera n. 1064, l'ANAC aveva approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2019-2021, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. L'obiettivo era quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. Le ragioni di fondo che hanno guidato questa scelta sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatorio al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità, contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali.

La parentesi pandemica e con essa gli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) avevano reso nuovamente necessaria una riformulazione del PNA.

Con specifico riferimento alla organizzazione delle P.A., il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 *"misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* aveva introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), novità questa di notevole rilevanza per il sistema dell'anticorruzione. Il P.I.A.O. è concepito infatti come documento unitario da adottarsi annualmente ad opera delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 D. lgs. N. 165 / 2021 n. 80 e di esso costituisce parte integrante il documento di pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la cui sede naturale era stata fino a quel momento il PTPCT.

In recepimento delle innovazioni su esposte - e non solo - in data 7 gennaio 2023 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito "ANAC") con Delibera n. 7 ha quindi approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Con particolare riferimento all'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), l'art 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 ha istituito l'obbligo a carico di tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui al catalogo dell'art. 1, comma 2 d.lgs n. 165 /2001 di adottare con cadenza annuale il predetto Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) con indicazione di far

confluire all'interno di esso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Tutela della Trasparenza (PTPCT).

Quanto alla definizione della platea delle amministrazioni soggette all'obbligo di cui al citato art. 6, l'ANAC con interpello prot. n. 2022 – 0088372 del 31 10 2022 aveva escluso gli Ordini Professionali dall'ambito soggettivo della norma per difetto in capo ad essi di *“qualificazione normativa che consenta di ricondurli all'elenco di cui all'art. 1, comma 2 d. lgs. 165 / 2001”*.

A conferma di questa impostazione è intervenuto il Decreto-Legge n. 75 del 22 giugno 2023, che in materia di oneri amministrativi ed obblighi a carico degli Ordini professionali ha emendato l'art. 2 comma 2 - *bis* del Decreto Legge n. 101/2013 introducendo una clausola di carattere generale che esclude la soggezione automatica *tout court* degli Ordini Professionali a qualsiasi disposizione che sia riferita - in senso generico - alle pubbliche amministrazioni ricomprese nel catalogo dell'art. 1, comma 2 d. lgs. 165 / 2001, affermando l'opposto principio secondo cui ogni eventuale estensione di obblighi agli ordini debba essere formulata dal legislatore con espresso riferimento ad essi (*“salvo che la legge non lo preveda espressamente”*). Da tale disposizione, oltre a quanto testé evidenziato, deve ricavarsi altresì la istituzione di una riserva di legge a favore di atti aventi forza di legge per eventuali assegnazioni di oneri ed obblighi a carico di collegi ed ordini professionali.

Rimanendo in tema oneri non assegnabili agli Ordini e collegi professionali si segnala incidentalmente che secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 2-bis del Decreto Legge n. 101/2013 gli ordini ed i collegi professionali, ferma restando la loro soggezione ai principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, non sono soggetti agli adempimenti relativi alla *performance* ed al relativo ciclo di cui dell'articolo 4, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, compresa la integrale disciplina relativa agli Organismi indipendenti di valutazione della performance (O.I.V.) di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001. La sottrazione dall'obbligo di istituire i detti O.I.V. comporta tuttavia che alcune essenziali funzioni attribuite ad essi sono svolte in supplenza dall'RPCT.

Con l'introduzione nel corso dell'anno 2023 del nuovo Codice dei contratti pubblici, il quadro normativo ha subito un ulteriore e significativo mutamento.

Su delega del Parlamento (Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante *«Delega al Governo in materia di contratti pubblici»*) il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in avanti *“nuovo Codice dei contratti pubblici”*) il quale è entrato in vigore il 6 settembre 2023 ed ha recepito la vigente normativa eurounitaria in materia di contratti pubblici (cfr. direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; cfr. direttiva 2014/25/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali) disponendo la contestuale abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (vecchio Codice dei contratti pubblici) con previsione tuttavia di una certa gradualità nell'avvicendamento dei nuovi istituti .

Il nuovo Codice dei contratti oltre a recepire e codificare alcune norme di *soft law* prodotte dall'ANAC durante la vigenza del Vecchio codice elevandole così a rango di fonte legislativa primaria, ha portato a compimento un processo di digitalizzazione delle procedure relative agli affidamenti prevedendo che tutte le fasi afferenti ad esse debbano passare attraverso canali telematici istituzionali o certificati. Questo processo ha riguardato tutte le fasi dell'affidamento a partire da quelle preliminari (si cita ad esempio l'obbligo generalizzato a carico degli affidatari di registrarsi presso il Fascicolo Virtuale degli Operatori Economici "FVOE") fino a quelle di perfezionamento degli affidamenti con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ed interoperabili (cfr. Del. ANAC n. 582 / 2023).

Alla luce delle novità introdotte dalla riforma, già nelle more della entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, l'ANAC in data 20 giugno 2023, in esecuzione degli artt. 23, comma 5 e 28, comma 4 del citato nuovo Codice, con Delibere 261 e 262 aveva istituito le diverse sezioni in cui si articola la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e disciplinato il funzionamento del neo istituito Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). Sempre nel 20 giugno 2023 con Delibera n. 264 aveva individuato gli atti, le informazioni ed i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici ex art. 28 e 37 del nuovo Codice dei contratti pubblici individuando altresì gli obblighi e modalità di pubblicazione ai fini della trasparenza che si rendono necessarie alla luce della nuova disciplina.

Con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 l'ANAC, sulla scorta delle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti, ha infine modificato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 come da ultimo adottato con propria Delibera n. 7 del 7 gennaio 2023 adeguandolo al tenore del nuovo Codice dei contratti.

Dalle modifiche apportate al PNA 2022 rimangono in ogni caso impregiudicate tanto le misure di semplificazione di carattere generale introdotte in sede di Conferenza Unificata (cfr. DM. n. 132/2022), la cui applicazione segue il criterio dimensionale (fino a 49 dipendenti), quanto i rinvii alla speciale disciplina semplificatoria destinata ai soli collegi ed agli ordini professionali - introdotta con la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 e poi integrata dalla Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 (cfr. *infra*) - la quale viene espressamente richiamata nella PARTE GENERALE al capitolo 10 del PNA 2022 e che pertanto ad oggi si intende ancora interamente operante a favore degli Ordini professionali.

Si rammenta a tal proposito che con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, nella “PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI” al Cap. “III - ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI”, l’ANAC aveva individuato con riferimento ai collegi ed agli ordini professionali tre (3) aree specifiche di rischio corruttivo quali:

- a) formazione professionale continua;
- b) rilascio di pareri di congruità (nell’eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali);
- c) indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici.

Inoltre l’ANAC - in virtù del potere attribuitole dalla legge di precisare in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti obbligati, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate **anche per gli ordini e collegi professionali** (cfr. co.1-ter, inserito all’art. 3, d.lgs. 33/13) - aveva con successiva Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 individuato delle semplificazioni in materia di trasparenza a favore dei collegi ed agli ordini professionali tra le quali si evidenziano quelle relative alla predisposizione del PTPCT. In particolare era stato ammesso che in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell’ultimo anno, ovvero in caso di modifica degli obiettivi strategici in un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico, il PTPCT in vigore nell’arco del triennio potesse - e a tutt’oggi può - essere confermato annualmente con apposito atto senza la necessità di predisporre uno nuovo ogni anno od aggiornare quello in vigore.

Con medesima delibera l’ANAC, sempre nell’ottica di semplificazione a favore dei collegi e degli Ordini professionali, ha con riferimento a tali enti individuato quattro (4) ulteriori aree “specifiche” di rischio corruttivo che si articolano come segue:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive.

Tali specifiche aree del rischio corruttivo vanno ad aggiungersi alle tre aree già individuate nella “PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI” al Cap. “III - ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI”, Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 a e di cui *supra*.

L'ANAC, inoltre, in conformità alle prerogative e ai poteri che a tale autorità sono state conferiti, rilascia frequentemente deliberazioni, Regolamenti ed altre disposizioni su temi specifici, concernenti la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza, nonché, nei casi previsti per legge, può intervenire affinché le amministrazioni rispettino gli obblighi a loro carico, comminando finanche sanzioni, nel caso in cui vengano violate disposizioni su cui essa ha assunto il compito di vigilare.

3. Il sistema di gestione del rischio corruzione

a. Metodologia utilizzata

Ai sensi della Legge 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" l'Ordine delle Professioni Infermieristiche, in quanto ente pubblico non economico, adotta un proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, con la funzione di individuare le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e per prevenire attività illegittime o illecite attraverso l'adozione di procedure, comportamenti interni e sistemi di prevenzione finalizzati al miglioramento dell'azione amministrativa.

Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:


1. Prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine al rischio corruttivo.
2. Evidenziare e valutare tutte le aree nelle quali è più elevato il rischio di corruzione ai sensi dalla Legge 190/2012 (art. 1 comma 16) e con particolare riferimento a quelle indicate a) nella Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, nella "PARTE SPECIALE – APPROFONDIMENTI" al Cap. "III - ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI" e b) nella Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 e già enunciate *supra* in // *quadro normativo (sub 2.a)*, sia fra quelle effettive svolte dall'Ordine. Si ricorda infatti che con i due su-citati atti l'ANAC in una ottica di semplificazione ha inteso circoscrivere l'indagine di taluni enti – nella fattispecie degli ordini e collegi professionali – a dei campi specifici concentrando le energie dell'Amministrazione e del Responsabile su tali aree esonerandoli così da indagini esplorative *aliunde* generiche e dispersive;
3. Indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

4. Garantire l'idoneità, morale ed operativa, del personale chiamato ad operare nei settori sensibili;
5. Assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla Trasparenza;
6. Assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla inconfiribilità e le incompatibilità;
7. Assicurare la puntuale applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti.

La gestione del rischio è pertanto orientata allo sviluppo della qualità dei processi gestionali, avendo come oggetto l'analisi di eventi inespresi, potenziali e non, problemi o criticità già manifestatesi all'interno della realtà organizzativa.

Si tratta di un complesso strutturato che comprende:

- ✓ Comprensione del contesto esterno ed interno, in cui l'amministrazione opera; definizione delle modalità di interazione con gli *stakeholders*, coinvolgimento delle diverse collettività individuate
- ✓ Declinazione degli obiettivi strategici della prevenzione in obiettivi operativi assegnati ai responsabili delle misure da introdurre nei piani di performance purché sostenibili in termini di impegno economico
- ✓ Definizione delle responsabilità
- ✓ Integrazione dei processi organizzativi
- ✓ Assegnazione delle risorse
- ✓ Definizione dei meccanismi di comunicazione e reporting interni ed esterni



b. Il modello organizzativo

Gli Ordini sono enti di diritto pubblico, non economici, e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale e più precisamente:

- ✓ Promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;
- ✓ Verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
- ✓ Partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni dei professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- ✓ Rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- ✓ Contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- ✓ Separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terza età del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante;
- ✓ Vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari;
- ✓ Vigilano sull'adempimento degli obblighi vaccinali di cui all'art. 4 DL 447 2021, obblighi gravanti sui propri iscritti ed esercitano il relativo potere sanzionatorio;
- ✓ Designano i propri rappresentanti presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale. In particolare nominano i componenti delle commissioni di esame per la

acquisizione della qualifica di Operatori Socio Sanitari (OSS) ed i componenti delle commissioni di esami di Laurea in scienze infermieristiche;

Ogni ordine provinciale o interprovinciale si rende pertanto garante nei confronti di ogni cittadino della qualificazione dei singoli professionisti e della loro competenza, acquisita attraverso il percorso di studi e mantenuta attraverso la partecipazione alle attività di aggiornamento; custodisce inoltre l'albo professionale, l'elenco di tutti gli infermieri e infermieri pediatrici dipendenti e liberi-professionisti, che risiedono ed esercitano nella provincia.

Sono organi dell'OPI:

- Il Presidente che ha la rappresentanza dell'Ordine, convoca e presiede le assemblee degli iscritti e le sedute del Consiglio Direttivo. Tale carica, parimenti a quella di Vice Presidente, di Segretario e di Tesoriere è attribuita dal Consiglio Direttivo ad uno dei suoi componenti;
- Il Consiglio Direttivo che è l'organo di governo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche. Il Consiglio Direttivo dell'OPI Pavia è costituito da quindici (15) componenti eletti ogni quattro anni dalla assemblea elettorale degli iscritti. Tuttavia a far data dal 27 luglio 2023 il Consiglio Direttivo OPI Pavia si trova ad operare con soli tredici (13) consiglieri a seguito delle dimissioni di due componenti. Al proprio interno sono assegnate le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori ("CDR") che è l'organo di controllo e garanzia del corretto funzionamento dell'Ordine sotto il profilo economico-amministrativo. È composto da un Presidente iscritto nel Registro dei Revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli Iscritti agli Albi.
- la Commissione di Albo Infermieri ("CAI") che è organo di recente istituzione e che ha assorbito alcune competenze del Consiglio Direttivo. Tale organo è stato introdotto dall'art. 4, della Legge 11 Gennaio 2018, disposizione questa con la quale è stato novellato il Decreto legislativo n.233/1946 e con esso è stata ridisegnata l'architettura degli ordini delle professioni sanitarie. La Commissione d'Albo Infermieri costituitasi presso OPI Pavia è composta da nove (9) componenti e le sue attribuzioni sono indicate all'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo n.233/1946 e successive modificazioni. La Commissione d'Albo è, al pari del Consiglio Direttivo, un organo elettivo ed una volta costituito elegge al proprio interno un Presidente, un vice Presidente e, nel caso di un numero di iscritti superiore a mille, un Segretario.

Ai sensi dell'art. 3, Capo II della Legge 11 Gennaio 2018, N. 3, comma 2, alle Commissioni di Albo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) proporre al Consiglio Direttivo l'iscrizione all'Albo del professionista;

b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponentiale della professione e, negli Ordini con più Albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o più rappresentanti dell'intero Ordine. Quanto alle designazioni di cui alla citata lettera c) del comma 1 esse hanno oggetto i *“rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale”*;

c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli Iscritti all'Albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

L'Ordine possiede anche altresì un ruolo di regolamentazione, autorizzazione e certificazione dell'aggiornamento professionale degli iscritti che, specificatamente per le professioni sanitarie, è inquadrato e regolamentato dalla normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

In tema di ECM l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia ha concluso nell'anno 2021 la procedura di accreditamento come Provider ECM. Nazionale ed è quindi oggi in grado di accreditare ed erogare corsi di formazione in autonomia. L'OPI Pavia quindi propone oggi ai propri iscritti ed agli infermieri (o altri professionisti sanitari) anche di altri ordini provinciali i corsi di formazione ECM che eroga servendosi di docenti/relatori, *tutors* ed istruttori scelti prevalentemente tra i professionisti sanitari propri iscritti. Tale attività, vista la sua natura extra istituzionale ed onerosa per i corsisti, è oggi esercitata dall'Ente quale attività commerciale ed a tal fine è stato richiesto ed assegnato a favore dell'ente in data 27 09 2023 il numero P.IVA n. 02929870182 con codice merceologico 941210.

Gli Ordini provinciali sono riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), ente di diritto pubblico non economico che assume la rappresentanza esponentiale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali, con compiti di indirizzo, coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

L'OPI di Pavia si avvale di un organico costituito da n. 2 dipendenti amministrativi assunti a tempo indeterminato coadiuvati da un terzo dipendente amministrativo con contratto di lavoro

temporaneo in forza fino al 31 12 2024. L'attuale organico si è formato ad esito dei concorsi pubblici per categorie C e B indetti con rispettivi bandi in data 21 08 2020 (<https://www.opipavia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/>). Successivamente, con Delibera del Consiglio Direttivo n. 487 / 2021 del 28 10 2021 "*Variazione pianta organica e modifica del piano di fabbisogno triennale 2022 – 2024*" (<https://opipavia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>) è stato adottato il nuovo piano di fabbisogno triennale 2022-2024 e disposta, con effetto dal 1 Gennaio 2022, la modifica della pianta organica dell'Ente attraverso la creazione di una nuova posizione di Cat. C.

Con il medesimo provvedimento è stata altresì disposta la risoluzione consensuale del contratto a tempo indeterminato del dipendente di Cat. B e la riassunzione a tempo indeterminato del medesimo nella nuova posizione di Cat. C attingendo dalla graduatoria del su richiamato concorso indetto con Bando del 21 08 2020, graduatoria nella quale il dipendente riassunto aveva conseguito il secondo posto.

La sede dell'OPI Pavia si trova a Pavia in via Flarer n. 10, dove svolge la propria attività in un immobile di proprietà.

Tutte le attività svolte dall'OPI sono finanziate esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica e sono definite all'interno di un programma che annualmente il Consiglio Direttivo elabora e che l'Assemblea degli Iscritti approva. In conseguenza della autonomia finanziaria riconosciuta all'Ente dalla legge (cfr. art. 1, comma 3, lett. b) D. Lgs. 233 /1946) l'art. 2 comma 2- *bis* del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, ferma restando la soggezione degli ordini professionali ai principi del D. lgs. n. 165/ 2001, sottrae gli stessi dall'osservanza dei principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica che non siano stati ad essi espressamente assegnati. Il bilancio preventivo e consuntivo sono redatti dal Tesoriere dell'Ordine e sottoposti ad approvazione annuale da parte dell'Assemblea degli iscritti.

c. I ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti

Il **Consiglio Direttivo** dell'OPI di Pavia esercita, tra le sue funzioni, le seguenti:

- Designa il RPCT
- Adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti e li comunica all'ANAC
- Adotta tutti gli atti d'indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione

- Osserva le misure contenute nel PTPCT
- Contempla nelle proprie strategie gli obiettivi relativi alla gestione della prevenzione e della trasparenza, che devono essere poi declinati in obiettivi di performance organizzativa ed individuale da assegnare ai dirigenti presenti e compatibilmente anche al restante personale
- Segnala casi di personale conflitto d'interessi
- È tenuto a segnalare le situazioni d'illecito
- Nomina i tutor ed i docenti nell'ambito dei corsi di formazione ECM tenuti dall'OPI Pavia
- Ratifica i nominativi dei rappresentanti delle commissioni nominati dalla Commissione di Albo Infermieri ("CAI")
- Approva i preventivi provenienti dagli operatori economici e procede contestualmente ad assegnare gli affidamenti autorizzando la relativa spesa

Il **Collegio dei Revisori** (CDR) esercita, tra le sue funzioni, le seguenti:

- Partecipa al processo di gestione del rischio
- Collabora con il RPCT per valutare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti
- Svolge i compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013)
- Osserva le misure contenute nel PTPCT
- Segnala casi di personale conflitto di interessi
- È tenuto a segnalare le situazioni di illecito

la **Commissione di Albo Infermieri** ("CAI"):

- Designa i rappresentanti dell'OPI Pavia quali componenti delle commissioni di laurea e delle commissioni di esami per Operatore Socio Sanitario OSS.

L'**Assemblea degli Iscritti**:

- Approva e rende esecutive le decisioni più importanti assunte dal Consiglio Direttivo quali i programmi di attività ed i relativi bilanci.

Il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza** (RCPT)

- Svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza il rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013).
- Elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012).
- Cura la diffusione della conoscenza del PTPCT adottato dall'Ordine, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale, la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.190 e i risultati del monitoraggio.
- Vista l'assenza degli Organi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.) (cfr. art. 2 comma 2-*bis* Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 che esclude la soggezione degli ordini e collegi professionali agli obblighi connessi al ciclo della *performance* ed alla istituzione degli O.I.V. di cui all'art. 4, del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ed all'art. 14 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) l'RPCT svolge alcune essenziali funzioni in vece di essi.

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo *in vigilando* ma anche *in eligendo*.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- Osservano le misure contenute nel PTPCT
- Segnalano le situazioni di illecito

È fatto obbligo a tutti i destinatari prendere visione del suddetto PTPCT, attenersi alle disposizioni in esso contenute osservando le indicazioni definite per ogni destinatario e segnalare al RPCT ogni violazione o miglioramento da apportare al PTPCT che dovranno essere portate all'attenzione del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile.

4. Analisi del contesto di riferimento

a. *Analisi del contesto esterno*

Comprendere il contesto esterno di riferimento è fondamentale per assicurarsi gli obiettivi e gli interessi *stakeholder* esterni siano debitamente considerati nella definizione di sistema di gestione del rischio dell'organizzazione. L'OPI Pavia è competente per il territorio della omonima provincia. Secondo l'ISTAT la popolazione della Provincia di Pavia al 1 gennaio 2024 è pari a 536 406. Tale territorio comprende 186 comuni su di una superficie di 2.968,64 km².

L'Agenzia di Tutela della Salute della provincia di Pavia (ATS), in seguito alle modifiche introdotte con la Legge Regionale n° 23/2015, accresce la sua funzione di governance del sistema socio-sanitario provinciale. Una delle sue principali missioni attraverso una maggiore conoscenza delle caratteristiche demografiche, epidemiologiche e di consumo sanitario del territorio, è quella di governare la domanda, di stimolare l'offerta a livelli sempre migliori di appropriatezza ed efficienza, nonché di rendere trasparente le conoscenze attraverso strumenti facilmente raggiungibili agli *stakeholder* del territorio. In questo ambito l'ATS pubblica sul proprio sito web un Atlante Geografico Sanitario provinciale, nel quale vengono rappresentati, per Comune, e per gli anni 2009-2019, una serie di indicatori sintetici che descrivono alcuni fenomeni socio-sanitari di interesse nella provincia. In particolare si tratta di informazioni demografiche, sulla prevalenza delle principali patologie e la mortalità, ed infine nell'ambito di eventi e consumi sanitari. Nell'area messa a disposizione, inoltre, sono pubblicate tabelle demografiche (popolazione residente nei comuni della provincia, anni 2007-2019) e di mortalità (per tutte le cause e per causa specifica – anni 2008-2018), che possono essere consultate e scaricate al seguente link <https://mappe.ats-pavia.it/epicartomap/frontend/web/>

Sebbene nella provincia di Pavia, si delinea per una buona situazione economica, la stessa non è risultata esente dagli effetti della crisi che ha investito l'intero territorio nazionale e che, nonostante ciò ha prodotto ripercussioni sia sul tessuto produttivo che su quello occupazionale.

Per ciò che concerne il contesto criminologico si richiamano i dati contenuti nella "*Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 12 Gennaio 2021, disponibile alla pagina web: <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

b. *Analisi del contesto interno*

L'OPI di Pavia ha adottato una propria organizzazione e gestione operativa, allo scopo di evidenziare, da un lato il sistema delle responsabilità, dall'altro il livello di complessità dell'Ente.

L'OPI Pavia consta al 26 gennaio 2024 di quattromila cinquecento trentotto (n. 4538) iscritti, di cui n. 4513 infermieri e n. 25 infermieri pediatrici.

Oltre alla struttura istituzionale dell'Ente come già illustrata *supra sub* 3.b ("Modello organizzativo") ed a cui si rimanda, il Consiglio Direttivo in data 09/02/2023 con Delibera N.48/2023 ha approvato il "Regolamento disciplinante l'attività degli Organi, la Regolamentazione dei rimborsi, delle indennità e dei gettoni di presenza" aggiornato all'anno 2023 ed il "Funzionigramma Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia Anno 2023" documenti questi consultabili per i fini che qui interessano al link <https://opipavia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html> (i suddetti regolamenti hanno sostituito gli omologhi adottati nel 2022 con delibera n. 260 del 27/01/2022 ed altresì consultabili al medesimo link <https://opipavia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>). Con tali provvedimenti generali, da una parte si è inteso ricalcare l'assetto precedente confermando il Consiglio Direttivo quale organo collegiale intorno al quale gravita la maggioranza delle decisioni politiche ed amministrative mentre dall'altra si è inteso recepire la nuova architettura disegnata dalla legge n. 3 / 2018 (che si ricorda con il suo art. 4 ha modificato considerevolmente l'assetto istituzionale degli ordini delle professioni sanitarie al tempo disegnato dal D. lgs. 233 / 46) e si è pertanto proceduto, in ossequio a quanto disposto dal riformato art. 3 comma 2 D. lgs. 233 / 46, ad un graduale trasferimento di alcune attribuzioni - tra quelle indicate alle lett. c), d) ed e) del suddetto art. 3 comma 1 D. lgs. 233 / 46 - in capo alla neo istituita Commissione D'Albo Infermieri ("CAI") attribuzioni queste, il cui esercizio era riservato nel precedente assetto in via esclusiva al Consiglio Direttivo.

In questo senso si segnala l'adozione da parte della CAI di Pavia in data 23/02/2022 delle "Linee di indirizzo temporanee per le attività della Commissione d'Albo" ed in data 09/03/2022 del "Regolamento disciplinante le nomine dei colleghi agli esami Oss" (entrambi disponibili al link <https://opipavia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>). Con tale ultimo provvedimento la CAI, forte delle nuove attribuzioni in materia di designazione dei rappresentati dell'Ordine presso commissioni, enti o organizzazioni di carattere provinciale o comunale il cui esercizio le è stato assegnato dalla Legge (cfr. art. 3 comma 2, lett. b) D. lgs. 233 / 46), ha inteso regolamentare la procedura di nomina dei colleghi iscritti a componenti delle commissioni OSS provinciali.

A suggello di detto trasferimento di attribuzioni, si segnala da ultimo l'adozione del *"Regolamento C.A.I. disciplinante le nomine dei colleghi agli esami O.S.S.-O.S.S.F.C"* approvato dalla Commissione nella seduta del 12 06 2023 e ratificato dal Consiglio Direttivo con propria delibera n. 244 del 29 06 2023. Con tale Regolamento si è inteso, da un lato, consolidare il ruolo della CAI nel campo delle nomine dei commissari presso sessioni di esame per OSS e dall'altro, regolamentare in modo più rigido la materia assegnando alla CAI una lista di infermieri selezionati secondo criteri obbiettivi dalla quale attingere in sede di nomina (per approfondimenti si veda *infra cap . 5, b) 4.I*).

Sempre in tema di nomine, si ricorda che alla CAI spetta altresì quella relativa ai rappresentanti dell'OPI Pavia presso le sessioni di Laurea in Scienze Infermieristiche. Dopo un periodo di transizione, anche tale particolare campo è stato oggetto di una organica regolamentazione con l'emanazione del *"Regolamento disciplinante la nomina dei Rappresentanti OPI in sede di Commissione di Laurea"* approvato dal Consiglio Direttivo in data 11 05 2023 con Delibera n. 187/2023 (si veda <https://opipavia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>). Il Regolamento, ricalcando a grandi linee lo schema testé osservato, ha istituito uno specifico "REGISTRO DEI RAPPRESENTANTI OPI PER LE COMMISSIONI DI LAUREA" dal quale la Commissione d'Albo attinge per scegliere i rappresentanti che presenterà poi al Consiglio Direttivo che ne prende atto e ne delibera formalmente la nomina (per approfondimenti si veda *infra cap . 5, b) 4.II*).

Da quanto emerge, le suddette attività di nomina sono tutt'ora espletate congiuntamente con il Consiglio Direttivo che con proprio atto ratifica le determinazioni assunte dalla CAI conferendo ad esse una veste provvedimentale ed esercitando allo stesso tempo un controllo di legittimità su tali nomine in conformità anche a quanto stabilito dalle *"Linee di indirizzo temporanee per le attività della Commissione d'Albo"* adottate della CAI di Pavia in data 23/02/2022 e come su richiamate.

Da ultimo appare di notevole rilievo la attività extraistituzionale intrapresa dall'OPI Pavia con la quale l'ente per mezzo della propria organizzazione interna e ricorrendo a collaboratori *tutor* e docenti scelti tra i propri iscritti offre corsi di formazione ECM agli infermieri ed agli altri professionisti. Per tale particolare attività L'Ente, oltre alle necessarie pratiche di accreditamento per divenire Provider ECM, ha selezionato al suo interno del personale "didattico" che ha dovuto previamente formare e che è impegnato nella tenuta dei corsi in parola remunerato dall'ente su base oraria.

Per maggiori approfondimenti circa i meccanismi che sovrintendono alle nomine dei rappresentanti e delle altre nomine di veda *infra cap . 5, b) 4.III*.

c. La mappatura dei processi

Quanto alla individuazione dei processi organizzativi più esposti, occorre preliminarmente richiamare le aree di rischio che l'ANAC, proprio in relazione specifica agli Ordini e Collegi professionali, aveva segnalato nelle sue delibere già citate *supra* (cfr. Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, Cap. III Collegi ed Ordini Professionali e Delibera n. 777 del 24 novembre 2021) e che si articolano nelle **tre macro-aree** come segue:

- Formazione professionale continua (ECM);
- Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);
- Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici (esclusi provvedimenti disciplinari);

In aggiunta alle suddette tre macro aree, l'art.1, co. 16, della Legge n. 190/2012 e successivamente la Delibera n. 777 del 24 novembre 2021, indicano le seguenti ulteriori **quattro macro-aree** quali settori di attività ordinatoria in cui sarebbe più elevato il rischio di annidamento di fenomeni corruttivi (aree sensibili):

- Autorizzazione o concessione;
- Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi D.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;
- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Tutte le su enunciate macro aree sono a loro volta declinabili all'interno delle seguenti sotto aree di rischio:

Area A: Acquisizione e progressione del personale

- ✓ Reclutamento
- ✓ Progressioni di carriera
- ✓ Conferimento di incarichi di collaborazione

Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture

- ✓ Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- ✓ Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

- ✓ Requisiti di qualificazione
- ✓ Requisiti di aggiudicazione
- ✓ Valutazione delle offerte
- ✓ Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- ✓ Procedure negoziate
- ✓ Affidamenti diretti
- ✓ Revoca del bando
- ✓ Redazione del cronoprogramma
- ✓ Varianti in corso di esecuzione del contratto
- ✓ Subappalto
- ✓ Utilizzo di metodi di risoluzione delle controversie, alternativi a quelli giurisdizionali, la fase di esecuzione del contratto.

Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- ✓ Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*. La discrezionalità costituisce il margine di apprezzamento che la legge lascia alla determinazione dell'autorità amministrativa. Quattro sono i principali oggetti su cui può esercitarsi la discrezionalità: 1. *AN* : la scelta dell'emanazione o meno di un determinato atto; 2. *QUID*: il contenuto del provvedimento può essere determinato liberamente o entro certi valori; 3. *QUOMODO*: modalità accessorie inerenti gli elementi accidentali (forma); 4. *QUANDO*: momento in cui adottare il provvedimento.
- ✓ Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- ✓ Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
- ✓ Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- ✓ Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
- ✓ Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

Area D: **provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario** **Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato**

- ✓ Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
- ✓ Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- ✓ Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
- ✓ Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

Altre aree di rischio.

- ✓ Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali
- ✓ Formazione professionale continua (ECM)

5. Il processo di gestione del rischio corruzione

a. *Identificazione dei rischi corruzione*

La valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività ricompresa nelle aree di rischio sopraindicate, con riferimento al grado di esposizione alla corruzione calcolato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione.

I livelli di rischio sono espressi con valore numerico, il cui risultato massimo è 25, corrispondente al livello di rischio più alto.

Valori con indice numerico uguale o inferiore a 8,33 = rischio limitato

Valori con indice numerico compreso fra 8,34 e 16,67= rischio medio

Valori con indice numerico superiore a 16,67 fino a 25= rischio elevato

L'analisi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e delle conseguenze che ciò porterebbe (impatto). Le valutazioni emerse sono riportate in esposizione analitica nell'allegato 1 al presente Piano e, in sintesi, qui di seguito:

Acquisizione e progressione del personale.

Risultato valutazione complessiva del rischio: 3,78 = rischio limitato

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Risultato valutazione complessiva del rischio 5,82 = rischio limitato

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretto ed immediato per il destinatario

Risultato valutazione complessiva del rischio 0,87= rischio limitato

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Risultato valutazione complessiva del rischio 14,57 = rischio medio

Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

Risultato valutazione complessiva del rischio 1,66 = rischio limitato

Formazione professionale continua

Risultato valutazione complessiva del rischio 3,53 = rischio limitato

b. Misure di prevenzione specifiche

L'OPI di Pavia intende assicurare lo svolgimento delle attività amministrative nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e deontologia, adottando le seguenti cautele specifiche per ogni area.

b.1. Area A: Arruolamento e progressione del personale

Come già esposto *supra*, l'organico dell'OPI di Pavia consiste di due posizioni a tempo indeterminato di funzionario (Cat. C, CNL Funzioni Centrali) e non è contemplato al momento nessuna carica dirigenziale puramente amministrativa.

L'Ordine appartiene alla categoria degli enti pubblici statali sussidiari e pertanto il reclutamento di personale a tempo indeterminato non può che avvenire con procedure ad evidenza pubblica con i connessi obblighi di pubblicità e trasparenza che derivano dalla normativa imperativa nazionale applicabile lasciando con ciò potere di discrezionalità pressoché nullo con parimenti bassa esposizione al rischio corruttivo e scarsa presenza di fattori abilitanti.

L'avanzamento, ugualmente, è scandito rigorosamente dalle norme della contrattazione collettiva nazionale applicabile e pertanto esso segue un andamento pressoché “meccanico” e predeterminato.

Tanto la procedura di arruolamento quanto quella di progressione sono quindi strettamente vincolate sia nel *quid* che nel *quomodo*. Quanto all’*an* ed al *quando* la discrezionalità dell’ente rimane in ogni caso vincolata alle disponibilità di bilancio ed alla programmazione del fabbisogno. Inoltre si fa presente che ai fini della creazione di nuove posizioni in seno all’organico è indispensabile la modifica della pianta organica a mezzo di provvedimento amministrativo generale adeguatamente motivato.

Come già segnalato *supra* una tale modifica è in vero già intervenuta. Infatti con la Delibera n. 487 / 2021 del 28 10 2021 “*Variazione pianta organica e modifica del piano di fabbisogno triennale 2022 – 2024*” (<https://opipavia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>) il Consiglio Direttivo ha adottato il nuovo piano di fabbisogno triennale 2022-2024 e disposta, con effetto dal 1 Gennaio 2022, la modifica della pianta organica dell’Ente attraverso la creazione di una nuova posizione di Cat. C. Con il medesimo provvedimento ha disposta altresì la risoluzione consensuale del contratto a tempo indeterminato dell’unico dipendente di Cat. B e la riassunzione a tempo indeterminato del medesimo nella nuova posizione di Cat. C attingendo dalla graduatoria del concorso indetto con Bando del 21 08 2020, graduatoria nella quale il dipendente riassunto aveva conseguito il secondo posto.

Nonostante il su richiamato intervento, visto anche l’esaurimento delle posizioni possibili oggetto di ulteriori future progressioni, la frequenza e l’impatto del rischio in tale area si valuta oggi essere pertanto oramai sostanzialmente **bassa**. La normativa nazionale si ritiene fornisca già un adeguato presidio per cui non si ritiene dover proporre nessun ulteriore strumento di prevenzione.

b.2. Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture

Su delega del Parlamento (Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici») il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (d’ora in avanti “nuovo Codice dei contratti pubblici”) il quale è entrato in vigore il 6 settembre 2023 ed ha recepito la vigente normativa eurounitaria in materia di contratti pubblici (cfr. direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione; direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; cfr. direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali) disponendo la contestuale abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (vecchio Codice dei contratti pubblici).

Il nuovo Codice dei contratti oltre a recepire e codificare alcune norme di *soft law* prodotte dall'ANAC durante la vigenza del Vecchio codice elevandole così a rango di fonte legislativa primaria, ha portato a compimento un processo di digitalizzazione delle procedure relative agli affidamenti prevedendo che tutte le fasi afferenti ad esse - a partire da quelle preliminari (si cita ad esempio l'obbligo generalizzato a carico degli affidatari di registrarsi presso il Fascicolo Virtuale degli Operatori Economici "FVOE") fino a quelle di perfezionamento degli affidamenti con le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ed interoperabili (cfr. Del. ANAC n. 582 / 2023) - debbano passare attraverso canali telematici istituzionali o certificati.

Quanto invece alle norme sostanziali in nuovo codice dei contratti sembra confermare a grandi linee quanto già previsto dal vecchio Codice.

Rimanendo entro un ambito dimensionale congruo con quello di un Ordine professionale, quanto ai contratti pubblici al di sotto della soglia "comunitaria" (cfr. art. 48 e ss. nuovo Codice dei contratti) è consentito l'affidamento diretto se si tratta di affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (cfr. art. 50, 1 lett a)) o di affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad 140.000 euro (cfr. art. 50, 1 lett b)). In caso poi di affidamento di importo inferiore a 5000 euro è prevista una deroga al principio di rotazione (cfr. art. 49,6).

Viste le dimensioni molto ridotte dell'Ente, l'OPI Pavia infatti ricorre prevalentemente ad affidamenti non solo inferiori alla soglia comunitaria ma anche spesso inferiori a quella ulteriore dei 5.000 euro operando quindi in un regime più liberale. La decisione sull'affidamento.

L'OPI Pavia decide l'assegnazione degli affidamenti esclusivamente con atto dell'organo collegiale di governo (Delibera del Consiglio Direttivo). Ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di Contabilità 2018 dell'OPI Pavia (di cui al link <https://www.opipavia.it/wp-content/uploads/2019/11/Regolamento-contabilit%C3%A0-BILANCIO-REVISORI.pdf>) spetta poi al Presidente del Consiglio Direttivo il potere di firmare il contratto.

Per quanto riguarda i servizi professionali ed incarichi a studi professionali, nonostante anche in tale caso non vi sia necessità di procedure di evidenza pubblica, l'Ordine agisce nel massimo rispetto di criteri di trasparenza, valutando i criteri di competenza, disponibilità ed economicità, richiedendo preventivamente una stima dei costi e successivamente formalizzando l'incarico in sede di Consiglio Direttivo.

Alla luce di quanto sopra gli affidamenti risultano strettamente vincolati nel *quomodo* rimanendo invece nella disponibilità dell'ente solo quanto alla definizione del contenuto (*quid*) nel quale, in ogni caso, non ricade la definizione prezzo. Si ricorda infatti che è fatto obbligo alla stazione appaltante, indipendentemente dalla soglia applicabile, di effettuare una valutazione comparativa tra il prezzo dell'offerta ed i parametri qualità prezzo che ricava dalle convenzioni ex art. 26, comma 1, Legge 23 dicembre 1999 n 488. Il rispetto di tale procedura è garantita dall'organo preposto al controllo di gestione (che nell'OPI Pavia è il Collegio dei Revisori dei Conti) il quale verifica l'osservanza dei parametri predetti ai sensi del ex art. 26, comma 4, Legge 23 dicembre 1999 n 488.

Quanto all'*an* ed al *quando* l'Ordine risulta ugualmente vincolato. A tal fine si ricorda che l'obbligo generalizzato di rotazione opera anche con riferimento ai liberi affidamenti e che esso è parzialmente derogabile solo in caso di affidamenti di importo inferiore agli € 5.000. Sempre con riferimento all'*an* ed al *quando* si ricorda in ultima analisi che la discrezionalità dell'ente rimane in ogni caso vincolata alle disponibilità di bilancio ed alla programmazione del fabbisogno. Per frequenza ed impatto il rischio in tale area si valuta essere pertanto sostanzialmente **basso**.

La normativa nazionale e la regolamentazione ("Soft Law") di ANAC, oggi recepita quasi integralmente dal nuovo Codice dei contratti, si ritiene forniscano già un adeguato presidio per cui non si ritiene dover proporre nessun ulteriore strumento di prevenzione.

b.3. Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

La tenuta dell'Albo risulta interamente regolata dalla normativa vigente. La attività amministrativa relativa alla iscrizione all'Albo ed alla cancellazione contempla infatti procedimenti amministrativi vincolati definiti in tutte le articolazioni dal D Lgs 233 / 46 e dal relativo regolamento attuativo contenuto nel DPR 221 / 50. Ciò riduce all'osso il margine di discrezionalità dell'Amministrazione e con esso i rischi corruttivi. Quanto all' *an* al *quid* ed al *quomodo* il margine di discrezionalità è quindi prossimo allo zero.

Circa il *quando* invece si ricorda che, con specifico riferimento alla domanda di iscrizione, trascorsi 3 mesi dal deposito della istanza senza che il Consiglio Direttivo abbia ancora deliberato l'interessato può presentare ricorso alla *Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie* ai sensi degli artt. 9 ed e 53 DPR 221 / 50. Per frequenza ed impatto il rischio in tale area si valuta essere pertanto estremamente **basso** e pertanto non si ritiene necessario dover proporre alcun particolare strumento di prevenzione

b.4. Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

In tale area possono ben ricadere quelle attività già individuate nell'Approfondimento III "Ordini e collegi professionali" contenuto nella parte speciale del PNA 2016 e che consistono nella **indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**. Si premette che gli incarichi in esame in questa sottosezione sono remunerati ma che tale onere non ricade sull'Amministrazione che li conferisce (OPI Pavia) ma sugli enti terzi presso cui i commissari svolgono il loro magistero.

In primis si deve fare riferimento alle nomine di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) D.lgs 233 / 46 che, nella tipica declinazione ordinistica sanitaria, consistono nelle nomine dei **commissari componenti delle commissioni gli esami O.S.S. ed O.S.S.F.C.** (rispettivamente Operatore Socio Sanitario ed Operatori di Supporto con Formazione Complementare) da una parte, e delle nomine dei **rappresentanti dell'ordine professionale presso le sedute di Laurea in scienze infermieristiche**, dall'altra.

Si ricorda che le nomine in esame spettano oggi alla CAI (Commissione d'Albo Infermieri) la quale decide su di esse in autonomia, fatta salva solo la successiva "ratifica" del Consiglio Direttivo che opera una mera presa d'atto del nominativo in sede di adozione del provvedimento finale di nomina. L'intervento del Consiglio Direttivo, poiché avviene solo nella fase successiva alla designazione, non sembra avere carattere particolarmente pregnante. Esso al limite può infatti verificare la regolarità dell'operato del CAI e l'osservanza dei regolamenti e delle procedure applicabili (controllo di legittimità) non sembra potersi spingere oltre.

b.4.I Nomine dei commissari per gli esami O.S.S. ed O.S.S.F.C.

Nel caso di **nomina del commissario per gli esami O.S.S. ed O.S.S.F.C.** il relativo processo è oggi presidiato, anche e soprattutto per impulso dello scrivente Responsabile, da procedure e da regole che vincolano le determinazioni dell'organo politico a parametri oggettivi ed a procedure predefinite, riducendo così notevolmente il margine di discrezionalità e gli annessi rischi corruttivi.

Come già accennato (cfr. *supra* Capitolo 4.b) con l'adozione del "Regolamento C.A.I. disciplinante le nomine dei colleghi agli esami O.S.S.-O.S.S.F.C." approvato dalla Commissione nella seduta del 12 06 2023 e ratificato dal Consiglio Direttivo con propria delibera n. 244 del 29 06 2023, la Commissione ha inteso vincolare la scelta dei commissari a criteri obbiettivi e predeterminati. La nomina dei commissari per gli esami OSS ed OSSFC oggi infatti può cadere solo sui nominativi preselezionati confluiti all'interno di una lista (cfr. *Verbale del Corso "LA FORMAZIONE E RUOLO DEGLI INFERMIERI ESPERTI E DEI PRESIDENTI NELLE COMMISSIONI D'ESAME FINALE PER GLI OPERATORI DI SUPPORTO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE (OSSF): RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA"* tenutosi presso OPI Pavia in data 06/06/2023

<https://opipavia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>) alla quale la Commissione attinge attenendosi al rigoroso criterio di rotazione per ordine alfabetico.

L'accesso a tale lista da parte dei candidati commissari è possibile solo dopo aver frequentato con profitto l'evento formativo gratuito "LA FORMAZIONE E RUOLO DEGLI INFERMIERI ESPERTI E DEI PRESIDENTI NELLE COMMISSIONI D'ESAME FINALE PER GLI OPERATORI DI SUPPORTO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE (OSSF): RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA" offerto dall' OPI Pavia.

Sebbene tale lista era stata originariamente istituita solo con riferimento agli esami per O.S.S.F.C., essa viene richiamata dal Regolamento ed estesa anche alla nomina dei commissari per gli esami degli O.S.S.. Il corso era stato infatti costituito per formare speciali commissari da arruolare in apposite commissioni di esame per il rilascio dell'attestato finale di "Formazione complementare sanitaria" a favore dell'Operatore Socio-Sanitario. Si ricorda incidentalmente che la qualifica di O.S.S.F.C. era stata introdotta in via sperimentale dalla Giunta della Regione Lombardia con Delibera n. XI/6724 del 25 luglio 2022 (pubblicata sul BURL n.30 del 29 luglio 2022), regolata ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003 ed aveva pertanto imposto la costituzione di apposite commissioni di esame.

Il corso predetto è stato offerto agli Iscritti dell'OPI Pavia gratuitamente e debitamente pubblicizzato con apposita manifestazione di interesse pubblicata il 12 05 2023 (cfr. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI INFERMIERI ISCRITTI A DISPOSIZIONE PER LA NOMINA A COMMISSARIO ESPERTO ED A PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE FINALE PER LA FORMAZIONE COMPLEMENTARE DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI (OSSF). Ad esito del corso si è potuta stilare la citata lista di commissari la quale è confluita all'interno del verbale su citato e pubblicato in <https://opipavia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>. Il su esposto meccanismo di nomine, nato dalla combinazione quasi accidentale tra il *Regolamento C.A.I. disciplinante le nomine dei colleghi agli esami O.S.S.-O.S.S.F.C.*, da una parte, e del *Verbale del Corso "LA FORMAZIONE E RUOLO DEGLI INFERMIERI ESPERTI E DEI PRESIDENTI NELLE COMMISSIONI D'ESAME FINALE PER GLI OPERATORI DI SUPPORTO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE (OSSF): RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA"* tenutosi presso OPI Pavia in data 06/06/2023, dall'altra, sebbene costituisca un enorme passo avanti rispetto allo *status quo ante* non appare ad oggi ancora del tutto soddisfacente. Esso infatti lungi dall'assumere i doverosi caratteri di organicità e sistematicità appare ancora oggi come un momentaneo, seppur opportuno, "rappezzamento" ossia una soluzione *una tantum* senza carattere di stabilità. Nessun provvedimento circa il rinnovamento della lista o la apertura alla partecipazione di futuri candidati interessati risulta infatti stato adottato,

né tantomeno alcuna norma di diritto transitorio risulta essere approvata. Inoltre, se da un lato si apprezza lo sforzo per la definizione di un criterio di attingimento a rotazione in ordine alfabetico dall'atra è stata però omessa la previsione di una estrazione della lettera alfabetica di inizio. Discutibile appare infine la previsione secondo cui il responsabile scientifico del corso è arruolato di diritto come commissario al pari dei corsisti risultati idonei.

Il su descritto processo, sebbene i su esposti rilievi circa la carenza di organicità e strutturalità, sembra presentare, perlomeno fino al completo esaurimento della lista di attingimento dei corsisti idonei, un **rischio medio basso** sia sotto il profilo del *quando* e del *quomodo* che sotto il profilo del *quid* e dell'*an*. Prendendo le mosse da quanto opportunamente operato dall' OPI Pavia con riferimento ai meccanismi di nomina dei rappresentanti dell'Ordine presso le sedute esami di Laurea (si veda *infra*), si auspica tuttavia che anche in questo particolare campo l'OPI Pavia approvi una riforma strutturale ed organica. Tali rilievi assumono tanto più risalto quanto più si consideri che la partecipazione a tali commissioni non avviene a titolo gratuito ma per essa è di norma prevista a favore del commissario una remunerazione a "gettone" erogata dagli enti terzi organizzatori.

b.4.II Nomine dei rappresentanti dell'Ordine presso le sedute esami di Laurea

Passando ora in rassegna i meccanismi di **nomina dei rappresentanti dell'Ordine presso le sedute esami di Laurea**, si deve subito osservare che in questo caso l'OPI Pavia ha predisposto una disciplina organica e con caratteri strutturali. Con l'adozione del "*Regolamento disciplinante la nomina dei Rappresentanti OPI in sede di Commissione di Laurea*" (si veda <https://opipavia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>) ad opera della Delibera n. 187/2023 del 11 05 2023 il Consiglio Direttivo ha non solo individuato, sulla falsariga di quanto previsto per la nomina dei commissari esame OSS, uno specifico "REGISTRO DEI RAPPRESENTANTI OPI PER LE COMMISSIONI DI LAUREA" dal quale la Commissione d'Albo attinge per scegliere i rappresentanti, ma ha altresì disegnato un sistema di candidature con carattere organico e strutturale premurandosi di individuare i canali istituzionali per la presentazione delle candidature e financo la durata di validità del registro e le procedure per il suo rinnovamento. Quanto all'arruolamento dei candidati, l'art. 6 comma 5 prevede infatti che l'OPI di Pavia, su impulso della Commissione d'Albo, entro 30 giorni dalla data di celebrazione della seduta consiliare di distribuzione delle cariche, rende nota ai propri Iscritti la richiesta di candidature a Rappresentante Commissario a mezzo di apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale e nella sezione Trasparenza. Sempre ai sensi dell'ultimo capoverso della medesima disposizione, è statuito che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti deve essere presentata a mezzo di posta

elettronica certificata "PEC" all'indirizzo opipavia@pec.it entro e non oltre i 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Quanto invece ai requisiti per candidarsi, il Regolamento pone all' art. 7 ne pone alcuni sia di carattere generale che "preferenziali" e, sulla falsa riga di quanto previsto per la selezione dei membri delle commissioni OSS, consente l'iscrizione al Registro solo ai quei candidati qualificati che superano un apposito Corso per rappresentante commissario OPI (cfr. art. 8).

Quanto alla durata del registro si osserva che essa è sincrona con quella della legislatura (quattro anni) e pertanto, salvo le opportune disposizioni di diritto transitorio (cfr. art. 9), il Registro dei Rappresentanti mantiene la propria validità durante l'intero arco del mandato del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, non oltre i 30 giorni dalla data di celebrazione della prima seduta del neo eletto Consiglio Direttivo (quella di distribuzione delle cariche di cui all'art. 13 del Regolamento sulle Procedure Elettorali per il rinnovo degli Organi Provinciali FNOPI).

Passando ora alla sua concreta attuazione, si premette che il *Regolamento disciplinante la nomina dei Rappresentanti OPI in sede di Commissione di Laurea* poiché è stato adottato durante il corso dell'attuale legislatura 2021 / 2024 non ha potuto pertanto incidere per sull'intero ciclo di nomine relativo ad essa. In questi casi tuttavia l'art. 9 ("diritto transitorio") prevede che entro 30 giorni dalla approvazione del Regolamento, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia, sempre su impulso della Commissione d'Albo, procede alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 6 comma 5. Tale disposizione di carattere transitorio risulta essere stata invero disattesa. Infatti nonostante il Corso per rappresentante commissario OPI di cui all'art. 8 sia stato celebrato solo in data 19 ottobre 2023 (ben oltre i 30 giorni previsti dal citato art. 9) la sua pubblicazione sulla sezione news del sito istituzionale è avvenuta (in data 13 ottobre) in totale autonomia e senza darne alcuna notizia agli uffici né tantomeno formulando alcuna richiesta di pubblicazione allo scrivente RPCT o, in ogni caso, senza dare cenno agli uffici circa la sua celebrazione.

Inoltre, sempre limitatamente ai fini che qui ci occupano, quanto al mero profilo della candidatura al corso non risultava pervenuta presso il canale istituzionale (opipavia@pec.it) alcuna candidatura come invece è richiesto dall'art. 6 comma 5. Anche poi con riferimento agli adempimenti successivi - tutti a carico del CAI - come la trascrizione all'interno del Registro dei Rappresentanti dei corsisti idonei e la approvazione del Registro dei Rappresentanti, essi non risultano compiuti.

I su descritti processi così come introdotti dal *Regolamento disciplinante la nomina dei Rappresentanti OPI in sede di Commissione di Laurea* del 11 05 2023 sembrano costituire di per sé un valido presidio di trasparenza ed essi pertanto presentano sia sotto il profilo del *quando* e del *quomodo* che sotto il profilo del *quid* e dell'*an* un **rischio basso**. Si segnala tuttavia che la mancata

aderenza alle disposizioni contenute nel citato Regolamento, come già segnalata sopra in modo circostanziato, potrebbe tra le altre costituire causa di invalidità degli atti provvedimenti adottati in spregio ad essi.

b.4.III conferimento di incarichi a docenti, istruttori e *tutors*

L'OPI Pavia, forte dell'accREDITamento quale Provider ECM conseguito nel 2021, propone oggi ai propri iscritti ed agli infermieri (o altri professionisti sanitari) di altri ordini provinciali alcuni corsi di formazione che eroga servendosi di docenti/relatori, *tutors* ed istruttori scelti prevalentemente tra i professionisti sanitari propri iscritti. Tale attività, vista la sua natura extra istituzionale ed onerosa per i corsisti, è oggi esercitata dall'Ente quale attività commerciale ed a tal fine è stato richiesto ed assegnato a favore dell'Ente in data 27 09 2023 il numero P.IVA n. 02929870182 con codice merceologico 941210.

L'OPI Pavia svolge tale attività con la propria organizzazione interna (servendosi soprattutto del terzo dipendente interinale cui sono assegnate tutte le relative pratiche) e ricorrendo ad un corpo docenti (*tutor*, docenti ed istruttori) costituito nella maggior parte da propri iscritti i quali hanno previamente ricevuto dall'Ente la adeguata istruzione al fine di poter tenere in autonomia i corsi predetti ricevendo per tali prestazioni una remunerazione su base oraria. Si tratta in sostanza di incarichi inquadrabili in quelli di collaborazione di cui all'art. 15 D.lgs. n. 33, 14 marzo 2013.

Ai sensi dell'originario "*Regolamento Formazione*" adottato con Delibera n. 405 del Consiglio Direttivo in data 24 02 2022 - ad oggi non più vigente - (e disponibile al link <https://opipavia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>)

l'incarico a Docente/relatore proveniva in sostanza dal Responsabile Scientifico (RS) ed era "avallato" dal Comitato Scientifico della Formazione (CSF) - sulla base di competenze scientifiche "[...] *nella materia oggetto dell'iniziativa formativa, capacità didattiche oltre che comunicative desumibili e verificabili dal curriculum vitae*" in capo all'aspirante docente. Dal Regolamento citato si disponeva altresì (previsione questa che ha trovato conferma nelle versioni successive) che l'OPI riconoscesse un gettone orario al personale didattico ed agli altri soggetti impegnati nel progetto formativo, emolumento che varia a seconda della importanza e del ruolo svolto

Il meccanismo di nomina su accennato oltre ad essere contraddistinto da una ampia discrezionalità, era inoltre affidato ad un organo costituito *ad hoc* con delibera citata (il Comitato Scientifico della Formazione "CSF") e la cui estraneità all'architettura istituzionale dell'Ente faceva temere per la radicale carenza di poteri in capo ad esso. Tale timore inoltre assorbito e superato dalla circostanza che i componenti di tale Comitato non risultavano essere stati mai neanche nominati da alcuno degli

organi istituzionali (apparendo piuttosto “autonominati”) per cui le nomine che, *medio tempore*, esso aveva compiuto risultavano giuridicamente inesistenti o quanto meno nulle per carenza radicale di potere in capo al nominante.

L’RPCT, rilevate tali anomalie aveva invitato (cfr. PTPCT 2022 - 2024) a superare tale assetto suggerendo, da un lato, di estendere anche a questa sotto-area un controllo del Consiglio Direttivo e, dall’altro, di predisporre un apposito canale pubblico dedicato esclusivamente al recepimento delle candidature con garanzia che il relativo processo fosse improntato a rigorosi criteri di imparzialità e trasparenza. La assegnazione di incarichi validi o quanto meno “esistenti” avrebbe peraltro consentito all’RPCT di procedere con la pubblicazione rituale e con gli altri adempimenti di cui al citato art. 15 D. Lgs 33 /2013 e di cui all’art. 53 comma 14 del D. Lgs n. 165 /2001.

Nella stessa sede (cfr. PTPCT 2022 - 2024) l’RPCT auspicava altresì la predisposizione di un apposito canale pubblico dedicato esclusivamente al recepimento delle candidature con garanzia che il relativo processo fosse improntato a rigorosi criteri di imparzialità e trasparenza e, ove necessario, l’introduzione di un sistema di rotazione e/o di alternanza per garantire una omogenea distribuzione delle nomine.

A parziale accoglimento del primo gruppo di rilievi, il Consiglio Direttivo aveva provveduto alla adozione con Delibera n. 85 del 09/03/2023 di un nuovo Regolamento Formazione (“Edizione 2”) che nel sostituire il precedente emendava l’art. 4 (capitolo “Docente/Relatore”) introducendo la auspicata disposizione secondo cui il “Docente/Relatore” è nominato dal Consiglio Direttivo (sempre su proposta dell’RS, avallata dal CSF). Questo emendamento appariva assolutamente opportuno in quanto con esso il Consiglio Direttivo - organo individuato dalla legge quale esclusivo destinatario di tutti i poteri amministrativi e decisionali dell’Ente - avocava a sé un potere di cui esso è già *ab origine* titolare e del cui esercizio oggi si riappropria. Preso atto con soddisfazione quanto sopra l’RPCT invitava ad estendere il nuovo meccanismo anche con riferimento alle figure del “Tutor d’Aula” e degli “istruttori di corsi”. Per tali figure infatti ancora difettava qualsiasi indicazione circa la procedura relativa alla loro nomina nonostante essi risultassero percettori di compensi per gli incarichi svolti. Il Consiglio, ancora in un’ottica di collaborazione istituzionale, accoglieva anche tale rilievo e procedeva all’auspicato emendamento del Regolamento con delibera n. 102 del 23/03/2023 licenziando così la “Ed. 3” del Regolamento Formazione il cui testo ufficiale non è stato ancora comunicato agli uffici e verrà pubblicato non appena disponibile.

A parziale accoglimento del secondo ordine di rilievi, il Consiglio Direttivo al fine di conferire maggiore trasparenza al reclutamento di futuri istruttori da impiegare nella attività di formazione aveva disposto con delibera n. 32 del 26/01/2023 “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER RECLUTAMENTO DI ISTRUTTORI CORSO BLS AMERICAN HEART

ASSOCIATION” (Prot. N. 0000522/2023) pubblicata il 1 febbraio 2023 dalla quale è scaturita in data 28 02 2023 la relativa graduatoria di istruttori.

In conclusione, se una parte lo scrivente RPCT saluta favorevolmente la modifica dell’art. 4 e la estensione di tale norma anche agli altri destinatari di incarichi di collaborazione (“Tutor d’Aula” e gli “istruttori di corsi”) dall’altra deve tuttavia rilevare che il Consiglio Direttivo, limitandosi ad indire la “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” del 1 febbraio 2023, non ha colto l’occasione per elevare a regole di carattere generale i seppur opportuni meccanismi, criteri selettivi e procedure in quella previste rinunciando quindi ad individuare dei canali istituzionali stabilmente dedicati alla ricezione delle candidature.

Alla luce di quanto testé esposto le misure adottate in questa area non appaiono ancora sufficienti a costituire un valido presidio di trasparenza ed essi pertanto presentano sia sotto il profilo del *quando* e del *quomodo* che sotto il profilo del *quid* e dell’*an*_un **rischio medio alto**.

Si rammenta a tal proposito che per quanto ai possibili eventi rischiosi che si annidano nella attività ordinistica di **affidamento di incarichi specifici agli iscritti** il citato PNA 2016 così si esprimeva: "*Nelle ipotesi sopra descritte e negli altri casi previsti dalla legge, gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti - da parte dell'Ordine - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico*".

Quanto alle possibili misure di prevenzione proposte dal PNA 2016 in tale area specifica secondo ANAC esse "*potranno, pertanto, essere connesse all'adozione di criteri di selezione di candidati, tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di professionisti (come avviene per la nomina dei componenti delle commissioni di collaudo)*".

Si osserva tuttavia che, se il ricorso allo strumento dell’estrazione a sorte appare al limite praticabile nel caso di nomine di professionisti presso strutture esterne, la sua applicazione al sistema di **nomine del personale didattico in seno al dipartimento di formazione** ECM di cui sopra appare certamente più problematico. In attesa di elaborare misure *ad hoc* più calzanti, lo scrivente RPCT invita alla predisporre un **apposito canale pubblico** dedicato in modo stabile al recepimento delle candidature con garanzia che il relativo processo sia improntato a rigorosi criteri di imparzialità e trasparenza.

Si ricorda a tal proposito che quanto *agli oneri di pubblicità*, secondo il citato PNA 2019 è di fondamentale importanza garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti, ad esempio **provvedendo alla pubblicazione di liste on-line** o ricorrendo a procedure di selezione ad evidenza pubblica, oltre che all'assunzione della relativa decisione in composizione collegiale da parte dell'ordine o del collegio interpellato. In tutti i casi in cui l'ordine debba conferire incarichi al di fuori delle normali procedure ad evidenza pubblica, l'ANAC suggerisce le seguenti misure:

- a) utilizzo di criteri di trasparenza sugli atti di conferimento degli incarichi;
- b) rotazione dei soggetti da nominare a parità di competenza;
- c) prevalenza del criterio della competenza e nomina del medesimo soggetto sulla base di ampia ed adeguata motivazione in ordine alla assoluta idoneità rispetto alle funzioni richieste;
- d) valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni delle designazioni dirette da parte del Presidente nei casi di urgenza;
- e) se la designazione avviene da parte del solo Presidente con atto motivato, previsione della successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- f) verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nei confronti del soggetto che nomina il professionista cui affidare l'incarico richiesto, del professionista designato, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali;
- g) eventuali misure di trasparenza sui compensi, indicando i livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Anche in questo caso lo scrivente RPCT, in aggiunta a quanto autonomamente suggerito, auspica la pronta implementazione delle suddette misure e criteri segnalati dall'ANAC all'interno dei processi in rassegna.

c. Altre aree di rischio

c.1.: Formazione continua

L'OPI di Pavia ha concluso nell'anno 2021 la procedura di accreditamento come Provider E.C.M. nazionale ed è quindi oggi in grado di accreditare ed erogare corsi di formazione in autonomia. L'OPI Pavia propone oggi ai propri iscritti ed agli infermieri di altri ordini provinciali corsi di formazione ECM che eroga servendosi di istruttori docenti e *tutors* e sul cui arruolamento si è già

dibattuto *supra*. La programmazione di tali corsi viene resa nota mediante la pubblicazione sul sito <https://www.opipavia.it/2021/05/31/ecm-fad-opi-pavia/> e sulla pagina "Facebook" dell'Ente <https://www.facebook.com/pages/category/Education-website/Formazione-OPI-Pavia-110701884543060/>. Quanto a tale specifica area l'ANAC nel citato suo PNA 2016 ha individuato rispetto ai processi rilevanti in materia di formazione professionale, sempre in astratto e a titolo meramente esemplificativo, alcuni possibili eventi rischiosi tra cui:

- a) alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
- b) mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni;
- c) mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
- d) mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
- e) inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine;
- f) manipolazioni nella gestione dei corsi finalizzate a favorire soggetti particolari.

Quanto ai su elencati eventi di rischio potenziale si osserva preliminarmente che quello di cui al punto d) e relativo alla *"mancata o inefficiente vigilanza sugli enti terzi autorizzati all'erogazione della formazione"* appare superato dalla circostanza che oggi l'Opi Pavia provvede direttamente ed in prima persona alla erogazione dei corsi di formazione.

Quanto alla declinazione in concreto degli altri eventi di pericolo elencati si consideri che, poiché l'attività di formazione svolta da OPI Pavia ha da poco superato la fase embrionale ed essa è pertanto ancora "in erba", una adeguata e pregnante regolamentazione non è ancora stata predisposta. **Si auspica tuttavia che l'Ente si doti quanto prima di un apparato regolamentare adeguato** e capace di prevenire ed impedire il verificarsi dei suddetti eventi anche e soprattutto valutando il possibile recepimento delle misure che l'ANAC ha a tal fine proposto e che sono elencate qui di seguito.

- a) controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi degli iscritti;
- b) introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi dell'Ordine preferibilmente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Quanto al punto a) si osserva che non risultano ancora emanate, ma certamente sono in gestazione, norme nazionali di dettaglio che declinino in concreto i poteri di controllo e sanzionatori in capo agli Ordini delle Professioni Sanitarie rispetto agli obblighi di formazione.

Quanto poi all'ultimo punto si ribadisce che gli eventi formativi in parola, sebbene non hanno ancora trovato pubblicazione sul sito istituzionale di OPI Pavia, sono promossi e pubblicati presso un sito web appositamente attivato <https://www.opipavia.it/2021/05/31/ecm-fad-opi-pavia/> e sono comunque presenti su di una apposita pagina Facebook dell'Ente <https://www.facebook.com/pages/category/Education-website/Formazione-OPI-Pavia-110701884543060/>.

c.2 : Adozione dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c., nonché nel recente D.M. 19/7/2016, n. 165, che ha introdotto il "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica.*" In seguito all'abrogazione delle tariffe professionali **non si rileva ad oggi alcuna richiesta** all'OPI di Pavia di rilascio di pareri di congruità. Il rischio connesso a questa area, quanto a incidenza statistica è ad oggi quindi **molto basso**.

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del DL 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste l'obbligo dei Consigli degli Ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento. Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, si ritiene annoverabile tra i provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti. Nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte dei collegi territoriali, possono emergere i seguenti eventi rischiosi:

- a) incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
- b) effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
- c) valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Fra le possibili misure preventive, seguendo i suggerimenti offerti dal PNA 2016, si indicano:

- 1) Presenza di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990
- 2) rotazione dei soggetti che istruiscono le domande
- 3) raccolta e rendicontazione dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto.

d. Misure generali

L'OPI di Pavia intende assicurare lo svolgimento delle attività amministrative nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e deontologia, adottando le seguenti cautele comuni a tutte le aree.

In tema di **Inconferibilità, incompatibilità e conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti** (*pantouflage - revolving doors*), l'art. 53 del d. lgs. n. 165 del 2001, prevede una misura volta a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo (3 anni) successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. L'ambito della norma è riferito a quei dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I "dipendenti" interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, amministratori, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006). I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. I soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire eventuali compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo. Si ricorda inoltre che riguardo alla formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali, sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento di individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. In particolare è previsto che: *“Coloro che sono stati condannati, anche con*

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

In generale la preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato (quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale). Il D.L. 39/13 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Il Consiglio Direttivo, tramite il responsabile della prevenzione della corruzione e facendo ampio non meno che legittimo uso della richiesta di autocertificazione e di autodichiarazione degli interessati a termini di legge, intende verificare la sussistenza delle condizioni ostative di legge in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui intende conferire incarichi. Ove, all'esito della verifica, risultasse la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'OPI di Pavia, conferirà l'incarico ad altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto. Il Consiglio Direttivo verifica, anche successivamente al conferimento dell'incarico, l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, in modo da attuare un costante monitoraggio del rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Quanto alla disciplina del **Whistleblower**, ossia della tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, l'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n.165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", il c.d. *whistleblower*. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Tale disposizione prevede che "*Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che*

denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato". L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione e nella quale le stesse sono state poste in essere. La disposizione prevede quindi: la tutela dell'anonimato, il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*, la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante. Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente all' RPCT (presso l'indirizzo PEC emiliotrillolegal@pec.it) o in qualsiasi altra forma , con garanzia da parte di questi della conservazione delle segnalazioni raccolte e dell'anonimato dei segnalanti. Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dall'RPCT, anche per le attività poste in essere in relazione al suo ordinario lavoro d'ufficio, le comunicazioni dovranno essere indirizzate all'ANAC. Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, l'RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge. La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima, in ogni caso il RPCT prenderà in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). L'Autorità Nazionale Anticorruzione è competente a ricevere (ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014 n. 114) segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. In attuazione a queste disposizioni normative l'ANAC ha quindi aperto un canale privilegiato a favore

di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi all'Autorità e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza. È perciò istituito un protocollo riservato dell'Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente, assicurando la riservatezza sull'identità del segnalante e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto ed all'individuazione degli autori della condotta illecita. Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it. Il dipendente/collaboratore che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'RPCT che valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al soggetto che ha operato la discriminazione affinché valuti tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione, fatta salva la necessità/opportunità di segnalare la discriminazione ad altri organi competenti (ANAC, UPD, Ufficio del contenzioso, Ispettorato della funzione pubblica, OO.SS., Comitato Unico di Garanzia, TAR). Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'OPI di Pavia della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190/2012.

Venendo al **Codice di comportamento** si deve premettere ricordando che la legge anticorruzione si fonda su un approccio preventivo dei fenomeni corruttivi attraverso la promozione dell'integrità come modello di riferimento, attuabile attraverso l'adozione di misure per l'integrità dei dipendenti/dirigenti/funzionari (codice di comportamento), tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito. Il codice dei dipendenti pubblici generale è contenuto del DPR 62/2013, *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, che tiene conto del contesto cui è riferito, avuto riguardo a dimensioni, organizzazione interna, livello di rischi previsti, azioni preventive e mitigatrici. L'azione del Codice di Comportamento specifico, oltre a costituire un obbligo di legge, rappresenta una delle principali "azioni e misure" di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, costituendo una misura preventiva obbligatoria della corruzione. L'Opi di Pavia garantisce la più ampia diffusione al codice di comportamento, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" (link <https://opipavia.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general.html>) nonché al link <https://www.opipavia.it/wp-content/uploads/2018/12/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici.pdf>, oltre che trasmettendolo tramite e-mail a tutti i dipendenti, ai titolari

di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione per il tramite delle medesime imprese. L'OPI di Pavia, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

6. Trasparenza e obblighi di pubblicità

a. Regolamento sull'accesso documentale

Articolo 1 - Oggetto

L'OPI DI Pavia, in armonia con le norme sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni, si impegna ad assicurare il diritto di accesso così come disciplinato dalle norme vigenti. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni legislative in materia di diritto sull'accesso ai dati, informazioni e documenti delle pubbliche amministrazioni, così come disciplinati dagli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e artt. 5 e s. D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Articolo 2 — Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- ✓ "ANAC": Autorità Nazionale Anticorruzione
- ✓ "OPI Pavia": Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia
- ✓ "Controinteressati all'accesso documentale": tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromessi propri diritti o interessi
- ✓ "Decreto trasparenza": il D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 1 97/2016;
- ✓ "Diritto di accesso civico": il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è stato disatteso l'obbligo di pubblicazione, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza
- ✓ "Diritto di accesso documentale": il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, disciplinato dal Capo V della legge 241/1990;

✓ "Diritto di accesso generalizzato": il diritto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza di chiunque di ottenere documenti, informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti;

✓ "Documento amministrativo": ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa";

✓ "Interessati all'accesso documentale": tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

✓ "Richiedente": il soggetto giuridico che rivolge all'OPI di Pavia istanza di accesso documentale, civico o generalizzato.

Articolo 3 — Modalità di presentazione dell'istanza di accesso

Le istanze di accesso civico e generalizzato devono essere presentate utilizzando l'apposito modulo reso disponibile dall'OPI di Pavia sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" o presso la segreteria. Le istanze potranno essere trasmesse direttamente presso gli uffici a mano, a mezzo posta, o in via telematica secondo una delle modalità previste dall'art. 65 comma 1 del D.lgs. 82/2005:

- a) Documento informatico sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata
- b) Documento analogico sottoscritto con firma autografa ed inviato in via telematica unitamente a copia del documento di identità
- c) Documento informatico trasmesso all'istante mediante la propria casella PEC, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Le istanze di accesso documentale possono essere di tipo informale e formale. L'accesso informale può essere esercitato mediante richiesta verbale presso gli uffici che detengono i documenti. La richiesta di accesso, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta dal Responsabile del procedimento competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente mediante esibizione del documento, eventuale trascrizione manuale dello stesso, estrazione di copia o esperimento congiunto di tali operazioni, ovvero altra modalità ritenuta idonea. Nel caso in cui le

esigenze dell'Ufficio dovessero imporre una consegna differita o non sia possibile procedere contestualmente alla estrazione delle copie di cui all'istanza, l'addetto indicherà il giorno in cui sarà possibile ritirare le riproduzioni, ovvero provvederà alla spedizione delle stesse, unitamente all'ammontare delle spese eventualmente dovute per le copie. Al termine della visione o al momento del ritiro o della ricezione delle copie, il richiedente rilascerà apposita dichiarazione nella quale indicherà che la sua richiesta è stata soddisfatta. Il Responsabile del procedimento, qualora in base al contenuto dei documenti richiesti riscontri l'esistenza di controinteressati, invita il richiedente a presentare richiesta formale di accesso. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta di accesso documentale in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse meritevole di tutela alla stregua delle informazioni e della documentazione fornita o sull'accessibilità del documento o per l'esistenza di controinteressati, oppure nel caso in cui venga richiesto il rilascio di un documento in copia conforme all'originale, l'interessato è invitato a presentare richiesta d'accesso formale. L'accesso formale può essere esercitato mediante richiesta da trasmettersi a cura del richiedente sul modulo predisposto dall'OPI di Pavia sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Ove pervenga una richiesta che non possa essere soddisfatta dall'OPI di Pavia, la stessa viene immediatamente trasmessa all'Amministrazione competente e di tale trasmissione data comunicazione all'interessato. Ove la richiesta risulti irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione al richiedente entro dieci giorni con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta completa dei chiarimenti ed integrazioni richiesti. Nel caso il richiedente faccia istanza di ricevere i dati, documenti e informazioni per via telematica, l'OPI di Pavia soddisfa tale richiesta, a meno che, questa non sia eccessivamente onerosa e nel rispetto della normativa in materia di rimborso dei costi di riproduzione.

È istituito il "Registro degli accessi" dell'OPI di Pavia che contiene l'elenco delle richieste di accesso documentale, civico e generalizzato presentate all'amministrazione. Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data, il relativo esito con la data della decisione nonché tutte le altre informazioni previste nel presente regolamento. Il registro è pubblicato - oscurando i dati personali eventualmente presenti - e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella Sezione Amministrazione Trasparente "*altri contenuti - accesso civico*" del sito istituzionale dell'ente.

Articolo 4 - Consenso

1. L'accesso documentale è consentito sia a documenti originali sia a copie di essi; possono inoltre formare oggetto del diritto di accesso singole parti di documenti ovvero copie parziali degli stessi; ove opportuno, le copie parziali comprendono la prima e l'ultima pagina del documento, con indicazione delle parti omesse. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta, di norma, anche la facoltà di accesso, su richiesta, a tutti gli altri documenti in esso richiamati, fatte salve le eccezioni previste da norme di legge o del presente Regolamento.

2. Il diritto di accesso è esercitato relativamente a documenti individuati o facilmente individuabili; non sono ammesse richieste generiche o relative ad intere categorie di documenti che comportino lo svolgimento di attività di indagine e di elaborazione da parte degli uffici dell'Azienda. Il diritto di accesso non è esercitabile nei confronti dei documenti amministrativi per i quali il tempo di conservazione sia ormai concluso e la richiesta di accesso non è ammissibile qualora sia preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione.

Articolo 5 — Soggetti legittimati

1. Il diritto di accesso ai documenti relativi ad attività amministrative è riconosciuto a chiunque, sia esso persona fisica o giuridica, abbia un interesse proprio ai sensi dell'art. 22 Legge n. 241/1990. Tale diritto è riconosciuto anche ad associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, previo accertamento della legittimazione e della natura dell'interesse giuridico di cui sono portatori per finalità normativa o statutaria. L'accesso da parte di terzi ai documenti contenenti dati sensibili di altre persone può essere riconosciuto solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari al diritto di riservatezza, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile costituzionalmente garantito.

2. Il richiedente deve specificare puntualmente il diritto che intende far valere e tale obbligo di motivazione non può essere soddisfatto dalla generica previsione di voler agire in giudizio per la difesa di diritti. Spetta al Dirigente Responsabile valutare il "rango" del diritto sottostante al diritto di azione e difesa che il terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che chiede di conoscere.

3. Il richiedente l'accesso deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'atto. È necessario quindi un nesso funzionale fra la situazione giuridica qualificata e differenziata vantata dal richiedente e l'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi, il quale deve essere anche serio, non emulativo, e non riconducibile a semplice

curiosità del richiedente e qualificato dall'ordinamento come meritevole di tutela. Saranno rigettate istanze di accesso finalizzate ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.

Articolo 6 — Procedimento

1. L'istanza di accesso documentale è inoltrata dall'Ufficio protocollo all'Ufficio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente ovvero, su designazione di questi, un altro dipendente addetto alle predette unità organizzative competenti a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

2. Qualora, in base alla natura del documento richiesto o degli altri documenti in esso richiamati, risulti l'esistenza di controinteressati, il Responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione agli stessi dell'istanza di accesso mediante raccomandata a/r oppure, laddove possibile, per via telematica. Entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, i controinteressati possono presentare, anche per via telematica, motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Responsabile del procedimento provvede in merito all'istanza di accesso.

3. Il procedimento di accesso documentale deve concludersi nel termine di giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla legge per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione.

Articolo 7 — Provvedimento sull'istanza di accesso documentale

1. Ove non sussistano ragioni per differire o negare il diritto d'accesso, la richiesta viene accolta con provvedimento motivato. La comunicazione dell'accoglimento della richiesta formale di accesso contiene l'indicazione della sede e dell'ufficio presso cui recarsi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L'esame del documento avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza del personale addetto, ovvero nel giorno concordato dall'ufficio con il richiedente. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione o comunque alterati in qualsiasi modo. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, munita di delega scritta e copia del documento di identità, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce alla richiesta. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al richiedente dell'accettazione della richiesta di accesso senza che questi abbia preso visione del documento, il richiedente è considerato rinunciatario. Nel caso di

documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute, se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

2. Nel caso in cui difettino i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di accesso documentale, l'OPI di Pavia, comunica il provvedimento motivato al richiedente l'istanza. Si ritiene altresì respinta l'istanza decorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Il diritto di accesso è sempre escluso laddove non si riscontri la sussistenza di un interesse personale, concreto, diretto ed attuale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Ai sensi dell'art. 24 della L. 241/1990, il diritto di accesso viene altresì escluso nei confronti di:

- ✓ Documenti riguardanti l'attività dell'Ente diretta all'adozione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
- ✓ Documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nelle procedure selettive;
- ✓ Documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano stati forniti all'Ente dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. In ogni caso, i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento per assicurare una tutela agli interessi dei soggetti coinvolti nel provvedimento richiesto, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Ente specie nella fase preparatoria di provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la motivazione e la durata, nei limiti strettamente necessari al rispetto delle finalità previste nel precedente comma ed è comunicato al richiedente, per iscritto, entro il termine stabilito per l'accesso.

Si ricorda che gli atti di diniego, di differimento o di limitazione all'esercizio del diritto di accesso devono essere motivati. Tutte le richieste di accesso documentale pervenute all'amministrazione dovranno essere inserite nel Registro degli accessi in ordine cronologico con indicazione:

- Dell'Ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;

- Dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare, negare o differire l'accesso.

Articolo 8 - Differimento dell'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici

1. Fatta salva la disciplina prevista dall'art. 162 del D. Lgs. 50/2016 per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

2. Gli atti di cui sopra indicati non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti fino alla scadenza dei termini ivi previsti.

3. L'inosservanza di quanto previsto rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 326 del codice penale sulla rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi.

Articolo 9 - Esclusione dell'accesso e divieto di divulgazione degli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici

1. Fatta salva la disciplina prevista dall'art. 162 del D. Lgs. 50/aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi

il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione degli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in relazione:

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del nuovo codice dei contratti di cui al D.lgs. 50/2016, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

2. In relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. Le stazioni appaltanti possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.

Articolo 10 - Costi di riproduzione e di spedizione

1. L'esercizio del diritto di accesso mediante visione dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e visura, così come determinato dall'OPI di Pavia nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso. Il rilascio di copia dei documenti è subordinato, oltre al rimborso dei costi di ricerca e visura, al pagamento dell'imposta di bollo, ove previsto dalla legge, nonché dei costi dell'invio a mezzo posta quando richiesto.

2. Il pagamento deve essere effettuato all'atto della richiesta secondo le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento dell'istanza e, comunque, non oltre il momento del ritiro delle copie.

b. Accesso civico

Articolo 11 - Oggetto dell'accesso civico

1. L'obbligo previsto dal decreto trasparenza in capo all'OPI di Pavia di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

2. Con l'istanza di accesso civico, il richiedente identifica il documento, dato o informazione di cui sia stata ammessa la pubblicazione o che sia stato pubblicato in modo incompleto o in violazione degli artt. 6 e 7 D. Lgs. 33/2013 e dei provvedimenti ANAC in materia. 3. L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Articolo 12— Procedimento

1. L'istanza di accesso civico va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente.

2. Qualora l'istanza di accesso civico sia stata presentata all'Ufficio che detiene i dati, documenti e informazioni, il Dirigente dell'ufficio provvede a trasmetterla al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza qualora risulti effettivamente inadempito l'obbligo di pubblicazione.

Articolo 13 - Provvedimento sull'istanza di accesso civico

1. L'OPI di Pavia provvede sulle istanze di accesso civico nel termine di trenta giorni dalla presentazione della medesima;

2. In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico, il Responsabile del procedimento provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale;

3. Se l'informazione, dato o il documento sono già stati precedentemente pubblicati, il Responsabile del procedimento indicherà al richiedente il collegamento ipertestuale a cui sono reperibili;

4. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso civico deve essere congruamente motivato e comunicato al richiedente;

5. Tutte le richieste di accesso civico pervenute all'amministrazione dovranno essere inserite in ordine cronologico nel Registro degli accessi, con l'indicazione:

a) dell'Ufficio che ha gestito il procedimento di accesso

b) dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare, negare o differire l'accesso.

c. Accesso generalizzato

Articolo 14 - Oggetto dell'accesso generalizzato

1. L'accesso generalizzato consiste il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'OPI di Pavia, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo Decreto.

2. Il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Pertanto, l'esercizio dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Articolo 15 — Procedimento

1. L'istanza di accesso civico va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2. Tutte le richieste di accesso generalizzato pervenute all'amministrazione dovranno essere inserite in ordine cronologico nel registro degli accessi, con l'indicazione:

a) dell'Ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;

b) dell'esistenza di controinteressati eventualmente individuati;

c) dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare, negare o differire

l'accesso nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati.

3. Sull'istanza di accesso generalizzato provvede il Responsabile dell'ufficio che detiene il documento o il dato.

4. Nel caso in cui vengano individuati controinteressati, agli stessi viene tempestivamente data comunicazione dell'istanza di accesso, ove possibile in via telematica, con l'espressa indicazione del loro diritto di trasmettere eventuali osservazioni e opposizioni nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. A decorrere dalla data di invio della comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento di accesso civico è sospeso fino a ricezione delle opposizioni e, comunque, per un termine non superiore a dieci giorni.

Articolo 16 - Provvedimento sull'istanza

1. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso generalizzato, il Responsabile del procedimento provvede con atto motivato. Il provvedimento è comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati.

2. In caso di accoglimento, il Responsabile trasmette al richiedente i dati e/o i documenti oggetto dell'istanza.

3. L'esercizio del diritto di accesso mediante visione dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi di ricerca e visura, così come determinato dall'OPI di Pavia nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso. Il rilascio di copia dei documenti è subordinato ai costi dell'invio a mezzo posta quando richiesto. Il pagamento deve essere effettuato all'atto della richiesta secondo le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento dell'istanza e, comunque, non oltre il momento del ritiro delle copie.

4. Nel caso di accoglimento in presenza di opposizione dei controinteressati, i dati o i documenti richiesti potranno essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento da parte del controinteressato.

5. In caso di rifiuto, l'atto dovrà essere motivato con riferimento ad uno o più dei casi e limiti previsti dall'art. 5-bis del decreto trasparenza.

Articolo 17 - Esclusione dell'accesso

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

- Nei casi di segreto di Stato e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato). In particolare, il diritto di accesso generalizzato è escluso:
- per i documenti coperti da segreto di Stato, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;

- nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

b) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:

- ✓ il segreto militare (R.D. n.161/1941);
- ✓ Il segreto statistico (D.lgs. 322/1989);
- ✓ Il segreto bancario (D.lgs. 385/1993);
- ✓ Il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
- ✓ li segreto istruttorio (art.329 c.p.p.);
- ✓ Il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.);
- ✓ I divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957);
- ✓ I dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o *handicap* fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);
- ✓ I dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);
- ✓ I dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013).

In presenza di tali eccezioni, l'Ente è tenuto a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa. Nella valutazione dell'istanza di accesso, l'Ente deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nel presente articolo.

2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico

b) la sicurezza nazionale

c) la difesa e le questioni militari

d) le relazioni internazionali

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento

g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente.

3. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso a potere di differimento.

5. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

6. Nella valutazione relativa alla sussistenza di limiti all'accesso generalizzato, l'OPI di Pavia osserverà le indicazioni contenute nelle Linee Guida adottate dall'ANAC ai sensi dell'art. 5-bis comma 6 del decreto trasparenza.

Articolo 18 - Impugnazioni

1. Richiesta di riesame. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento

della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

2. Ricorso al T.A.R. contro le decisioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio rigetto, mediante notificazione all'Ente e ad almeno un controinteressato, secondo quanto disposto dall'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010.

Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010. Il termine di cui all'art. 116, c. 1, Codice del processo amministrativo.

3. Segnalazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel caso in cui la richiesta riguardi l'accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), in relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento degli obblighi in materia di pubblicazione all'ufficio competente.

Articolo 19 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.P.R. 12.04.2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

- D. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo";
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D. lgs. 25 maggio 2016, n.97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 20 - Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della Delibera del Consiglio ed è soggetto a variazione o integrazioni (con provvedimento Dirigenziale) qualora intervengano nuove disposizioni legislative nazionali o regionali in materia.
2. L'Ente provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.

Allegato 1.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OGNI AREA

(Riferimento allegato 5 piano nazionale anticorruzione)

I criteri Scala di valori e frequenza della **probabilità**:

0 = nessuna probabilità;

1 = improbabile;

2 = poco probabile;

3 = probabile;

4 = molto probabile;

5 = altamente probabile.

Scala di valori e importanza dell'**impatto**

0 = nessun impatto

1 = marginale

2 = minore

3 = soglia

4 = serio

5 = superiore

Il criterio di calcolo, come chiarito da Dipartimento della Funzione Pubblica è il seguente:

1. Viene individuata la media aritmetica dei valori di probabilità e d'impatto. I due indici vengono moltiplicati tra di loro dando il risultato complessivo del rischio.
2. Il livello di rischio, determinato dal prodotto delle due medie, corrisponderà ad un valore numerico crescente fino ad un livello massimo di rischio estremo, pari a 25

Acquisizione e progressione del personale

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 2	Organizzativo 2
Rilevanza esterna 2	Economico 2
Complessità del processo 4	Reputazionale 2
Valore economico 2	Organizzativo/economico sull'immagine 1
Frazionabilità del processo 1	
Controlli 2	
Valore probabilità 2,16	Valore impatto 1,75

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 3,78

Affidamento di lavori, servizi e forniture

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 3	Organizzativo 2
Rilevanza esterna 3	Economico 3
Complessità del processo 2	Reputazionale 2
Valore economico 3	Organizzativo/economico sull'immagine 3
Frazionabilità del processo 1	
Controlli 2	
Valore probabilità 2,33	Valore impatto 2,5

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 5,82

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 1	Organizzativo 2
Rilevanza esterna 1	Economico 1
Complessità del processo 2	Reputazionale 0
Valore economico 0	Organizzativo/economico sull'immagine 0
Frazionabilità del processo 2	
Controlli 1	
Valore probabilità 1,16	Valore impatto 0,75

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 0,87

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 5	Organizzativo 2
Rilevanza esterna 7	Economico 3
Complessità del processo 6	Reputazionale 3
Valore economico 7	Organizzativo/economico sull'immagine 3
Frazionabilità del processo 5	
Controlli 2	
Valore probabilità 5,3	Valore impatto 2,75

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 14,75

Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 3	Organizzativo 2
Rilevanza esterna 1	Economico 0
Complessità del processo 1	Reputazionale 1
Valore economico 0	Organizzativo/economico sull'immagine 2
Frazionabilità del processo 1	
Controlli 2	
Valore probabilità 1,33	Valore impatto 1,25

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 1,66

Formazione Professionale Continua

Probabilità	Impatto
Discrezionalità 5	Organizzativo 2
Rilevanza esterna 3	Economico 1
Complessità del processo 4	Reputazionale 1
Valore economico 2	Organizzativo/economico sull'immagine 1
Frazionabilità del processo 1	
Controlli 2	
Valore probabilità 2,83	Valore impatto 1,25

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 3,53

Il presente piano che entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'OPI Pavia, ha una validità triennale e dovrà essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, L. 190/2012 e successiva delibera ANAC n. 777 del 28/12/2016.

Ai sensi del Comunicato de Presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024 (*"Termine del 31 gennaio per l'adozione e la pubblicazione del PIAO e dei PTPCT 2024 - 2026"*) per l'anno 2024 il termine per la adozione e per la pubblicazione è il 31 gennaio 2024.

L'aggiornamento annuale del piano potrà essere determinato dall'eventuale mutamento della normativa o dall'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPCT, anche dovuti a modifiche legislative delle competenze dell'Ente.

Il PTPCT e suoi aggiornamenti devono essere sottoposti in bozza ai principali *stakeholder* prima dell'approvazione, mediante pubblicazione consultabile online sul sito istituzionale dell'Opi Pavia (www.opipavia.it).

In particolare tale comunicazione si rivolge a:

- FNOPI
- Ordini provinciali delle professioni infermieristiche
- Iscritti all'albo provinciale - Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia
- Ministero della salute (Dipartimento professioni sanitarie)
- Dipartimento della Funzione pubblica
- ANAC
- Cittadini: tramite comunicazione sul sito istituzionale
- Sindacati
- Associazione di utenti (ad es. Cittadinanza attiva)

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze sopraggiunte possano ridurre l'idoneità del Piano e prevenire il rischio di corruzione o limitare la sua efficace attuazione.

Il Presidente

Il RPCT